



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SOAVE	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	VENTURINI	MARIO CARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BARABINO	MAURO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 868/10
depositato il 29/04/2010
- avverso la sentenza n° 63/14/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

controparte:

[REDACTED]

difeso da:

MORI MARCO
VIA CORNIGLIANO 53/3 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4G01T200706 IRPEF 2004

- sull' appello n° 869/10
depositato il 29/04/2010
- avverso la sentenza n° 62/14/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

controparte:

[REDACTED]

difeso da:

MORI MARCO
VIA CORNIGLIANO 53/3 16100 GENOVA GE

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 868/10 (riunificato)

UDIENZA DEL

SEZIONE 1

16/05/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

90

PRONUNCIATA IL:

16 MAG. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

27 SET. 2011

Il Segretario

[Signature]

[Handwritten mark]



(segue)

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 868/10 riun.

UDIENZA DEL

16/05/2010 ore 09:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società [redacted] snc esercita l'attività di officina meccanica in [redacted]; al reddito dichiarato per l'anno 2004 viene applicato lo studio di settore corrispondente alla tipologia di attività, e l'operazione evidenzia non congruità. Viene instaurato il contraddittorio preliminare, che non sortisce esito positivo giacché l'Ufficio ritiene ininfluenti le giustificazioni della società.

Conseguentemente l'Ufficio emette gli avvisi di accertamento oggi in discussione, e la società ricorre presso la CTP di Genova, come anche i due soci, eccependo:

>>illegittimità costituzionale dell'art.39 lett. d) DPR 600/73 e dell'art. 62 sexies DL 331/93 per violazione degli artt. 2,3,24,53,11 Cost.;

>>mancata considerazione da parte dell'Ufficio delle giustificazioni addotte;

>>Carenza di motivazione dell'avviso, basato unicamente sulle risultanze contabili derivanti dalla applicazione dello studio.

L'Ufficio si costituisce e controdeduce, insistendo per la correttezza del proprio operato sotto tutti i punti di vista.

La CTP di Genova, rigettata l'eccezione di incostituzionalità, accoglie (sent.64/14/2009) il ricorso della società nel merito (e conseguente quelli dei soci - [redacted] sent. 62/14/2009, [redacted] sent. 63/14/2009- relativi a IRPEF da partecipazione) sul presupposto:

<<che l'avviso sia nullo perché carente di motivazione, atteso che si limita a riportare le risultanze contabili dello studio, che evidenziano lo scostamento; che le integrazioni a chiarimenti fornite dall'Ufficio in sede contenziosa non valgono a sanare la nullità ab origine dell'avviso, considerato che la "motivazione" richiesta dalla legge 212/2000 concerne l'atto e quindi l'attività espletata dall'Amministrazione Finanziaria in materia di accertamento dei tributi;

<<che comunque, anche se si volesse ritenere valido l'avviso, nella osservazione dei dati tesa a valutare l'esistenza di indizi "gravi e precisi" va rilevato: a) che a fronte della presentazione di giustificazioni nel contraddittorio preliminare, l'ufficio non ha esplicitato nell'avviso i motivi per i quali dette giustificazioni non sono state ritenute sufficienti; b) che la società ha dedotto motivazioni comprovanti le giustificazioni a base dello scostamento.

Successivamente l'Ufficio propone appello presso questa CTR avverso tutte le sentenze, originando i fascicoli RGA 868,869,870/10, che vanno riuniti per connessione oggettiva; l'Ufficio censura l'operato dei primi giudici, che avrebbero offerto interpretazione sostanzialmente distorta della normativa, insufficientemente considerato le motivazioni integrative e i chiarimenti offerti in sede contenziosa, e -relativamente ai soci- non considerato che le lagnanze non erano espressamente rivolte alla determinazione del maggior reddito IRPEF.

Le controparti si costituiscono e chiedono conferma della prima sentenza, ritenuta motivata correttamente sulla base delle effettive risultanze di fatto e di diritto. Evidenziano che lo stato di dissesto della società è dimostrato dal fatto che -immediatamente dopo i fatti di cui è causa- l'attività è cessata.

Si procede in pubblica udienza, durante la quale le parti insistono come in atti e illustrano le rispettive tesi difensive.

J.C



(segue)

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, letti gli atti e udite le parti, ritiene non fondati i motivi di appello.

Con il primo motivo l'Ufficio in sintesi contesta l'asserita nullità dell'avviso per carenza di motivazione; con il secondo motivo contesta la valutazione degli elementi di fatto emersi in sede di accertamento e in sede contenziosa.

Il primo motivo è infondato: la Commissione osserva che i primi giudici hanno ritenuto insufficiente la motivazione perché fa riferimento alle sole risultanze contabili derivanti dalla applicazione dello studio nell'anno in questione e in quelli precedenti. Tale assunto è da condividere: dalla lettura delle motivazioni dell'avviso (pag. 3, primi 4 periodi) si evince come a base dell'avviso siano riportati: a) gli scostamenti dell'anno 2004 con riferimento anche a quelli (peraltro indeterminati) degli "ultimi anni", b) la presa d'atto che il contraddittorio non ha portato ad "alcun accordo utile alla definizione dell'accertamento con adesione".

La Commissione è dell'avviso che l'assunto dei primi giudici sia da condividere, atteso che la motivazione dell'avviso avrebbe dovuto, almeno, comprendere le motivazioni della ritenuta insufficienza delle giustificazioni addotte in contraddittorio preliminare, e tale carenza non può essere sanata con integrazioni e chiarimenti offerti in sede contenziosa. L'avviso potrebbe essere basato solo sulle risultanze contabili unicamente in presenza di abnorme difformità tra dichiarato e accertato, ovvero nel caso che il contribuente abbia rifiutato il contraddittorio preliminare (v. sostanzialmente conforme, Sentenza Cassazione civile, sez. Unite, 18-12-2009, n. 26635). Nella fattispecie, non pare che possa essere considerata "abnorme" la differenza tra il reddito d'impresa dichiarato (E.18.622,00) e quello accertato (E. 38.616,00), tenuto conto dell'entità delle somme, mentre è evidente che in avviso nessuna motivazione è fornita sui motivi di reiezione delle giustificazioni in contraddittorio preliminare, e conseguentemente non è nemmeno possibile valutarne i possibili riflessi sulla pretesa tributaria. A tale scopo, non appaiono ammissibili le "spiegazioni per maggior chiarezza" offerte dall'Ufficio solo in sede contenziosa (pag. 4 dell'appello per la società e pag. 5 dell'appello per i soci).

Quanto al secondo motivo di appello, la Commissione osserva come la questione relativa alla valutazione delle prove offerte dalle parti sia stata esaminata dai primi giudici solo a rafforzamento della decisione, essendo quest'ultima basata principalmente sulla carenza di motivazione dell'avviso, che di per sé vale a definire il giudizio. Nella stessa ottica, si può comunque osservare che anche sotto il profilo -effettivamente controvertibile- delle prove offerte dalle parti, le ragioni della società appaiono maggiormente fondate:

>>la società fa presente di aver dismesso il servizio (e relativo carro attrezzi: sono prodotte fatture di vendita) di rimozione autoveicoli stipulato con il Comune, e giustifica lo sfasamento tra i costi delle materie prime e i ricavi (rispettivamente 63.119,00 e 80.095,00) con il fatto che molti pezzi di ricambio vengono utilizzati per il ripristino di auto incidentate, rivendute anche nel periodo successivo; evidenza che è vero che l'azienda da alcuni anni denuncia bassi redditi, ma

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 868/10 riun.

UDIENZA DEL

16/05/2010 ore 09:



J.C.



(segue)

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 868/10 riun.

UDIENZA DEL

16/05/2010 ore 09:

che ciò deriva dalla sfavorevole congiuntura, che ha portato alla accensione di un mutuo nel 2006 (prodotto in copia) per consentire il mantenimento dell'attività, poi comunque cessata il 14.03.2007 (prodotta visura camerale) con il passaggio di [redacted] ad altra azienda nel 2007 (prodotta copia di scrittura privata di associazione in partecipazione) e di [redacted] alle dipendenze di altra azienda nel 2009 (prodotta scheda INAIL); evidenza che il basso reddito dei soci, quantomeno per [redacted], è integrato da quello della compagna, che gode di reddito proprio.

>>>L'Ufficio rileva come la dismissione del servizio e dei mezzi non costituisca prova sufficiente, e come comunque il reddito personale dei soci non giustifichi la permanenza dell'attività sul mercato.

Va osservato, in merito, che le osservazioni dell'Ufficio vanno esaminate nel contesto complessivo dell'azienda: l'antieconomicità potenzialmente sussiste, ma la effettiva gestione in regime antieconomico (ma nella speranza di risanamento) è testimoniata dalla cessazione dell'attività poco dopo il 2004, dopo un tentativo di salvataggio operato con l'accensione di mutuo; la rilevanza economica della dismissione del servizio di recupero automezzi non è stata effettivamente quantificata dalla società, ma non può non riconoscersi -anche sulla base della comune esperienza- che può avere avuto un peso considerevole nella diseconomia dell'azienda. Anche con riferimento a ciò, va evidenziato come non si conosca quale sia stato il "peso" riconosciuto dall'Ufficio a tali circostanze in sede di contraddittorio preliminare, e a quale offerta di riduzione abbia eventualmente portato.

Infine, quanto all'osservazione formulata dall'Ufficio in merito alle lagnanze dei soci, che avrebbero censurato la contestazione di maggior reddito effettuata nei confronti della società ma non il maggior reddito IRPEF a loro carico, va osservato che quest'ultimo è originato dall'accertamento nei confronti della società, per cui la contestazione dell'uno riverbera anche nei confronti dell'altro.

Tanto ritenuto e considerato, l'appello dell'Ufficio va rigettato e va confermata la sentenza di primo grado che ha annullato l'avviso emesso nei confronti della società [redacted]; conseguentemente va confermato l'annullamento degli avvisi IRPEF emessi nei confronti dei soci [redacted] ed [redacted], originati dalle quote di partecipazione. Quanto alle spese, la effettiva controvertibilità in tema di accertamento a seguito della applicazione di studio di settore costituisce giusto motivo per la compensazione.

p.q.m.

La Commissione conferma le sentenze di primo grado. Spese compensate.

Così deciso in Genova il 16 maggio 2011

L'estensore

Il Presidente

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA
La presente è copia autentica dell'originale
conservato presso questo ufficio ed è composta
di M. ...5... fascicoli.

19-OTT-2011

[Handwritten signature]

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA

Rilasciata esente da bollo ad esclusivo uso ricorso per cassazione.

Genova, 19-OTT-2011
[Handwritten signature]
Il Segretario

